



# COMUNE DI FRASSO TELESINO

Provincia di Benevento

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del 14/07/2020	OGGETTO: <b>Approvazione Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e determinazione tariffe TARI per l'anno 2020.</b>
-------------------------	---

L'anno **duemilaventi**, addì **quattordici**, del mese di **luglio**, alle ore **17:10**, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio comunale, con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, convocato con apposito avviso, in Sessione Ordinaria e Pubblica di prima convocazione.

Risultano presenti i seguenti Consiglieri:

		<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
Pasquale Viscusi	Sindaco	Si	
Sergio Alfonso De Fortuna	Consigliere	Si	
Cosimo Amore	Consigliere	Si	
Clemente Massaro	Consigliere	Si	
Vincenzo Ciervo	Consigliere	Si	
Simone Vincenzo	Consigliere	Si	
Giovanni Norelli	Consigliere	Si	
Alfonso Calandra	Consigliere	Si	
Erminia Florenzano	Consigliere	Si	
Evelina Grifone	Consigliere		Si
Luigi Giaquinto	Consigliere	Si	

Totale Presenti: <b>10</b>	Totale Assenti: <b>1</b>
----------------------------	--------------------------

**PRESIEDE** la seduta il Presidente del Consiglio, **Vincenzo Ciervo**.

Partecipa il Segretario Comunale, **Dott. Carlo PISCITELLI**.

Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita alla trattazione dell'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

**OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e determinazione tariffe TARI per l'anno 2020.**

Il Vicesindaco De Fortuna illustra la proposta:

*"La discussione sulla tassa rifiuti urbani per il 2020, rappresenta per me l'occasione per ricordare quanto avvenuto in questi ultimi anni nel nostro Comune e l'influenza che hanno avuto su questo problema, questioni ancora aperte ed insolute con la Provincia e la Regione Campania.*

*All'atto del nostro insediamento, nel giugno 2018, la raccolta dei RSU è stata una delle priorità di quest'Amministrazione. Ricostruire quanto era accaduto prima di noi, è stato un lavoro difficile, ostacolato da una grave carenza documentale, in particolare i FIR, che non permetteva una verifica puntuale di quanto era stato fatturato dai siti di conferimento né dei quantitativi dichiarati dal Comune.*

*Abbiamo trovato un servizio in condizioni tutt'altro che buone, con i lavoratori senza stipendio da mesi ed un'impresa a dir poco riottosa nel consegnarci regolarmente la documentazione di identificazione e trasporto delle frazioni di rifiuto solido urbano, così come previsto per legge.*

*Ci siamo rimboccati le maniche e nel tempo siamo riusciti, non senza difficoltà ed intoppi, a creare un flusso di raccolta dei Fir continuo ed ordinato ed un controllo dei quantitativi in partenza dal nostro Comune grazie alla pesa quotidiana cui sono sottoposti i camion.*

*Ci siamo dotati di un piano industriale, votato all'unanimità in consiglio comunale, e di questo ringrazio i consiglieri di minoranza ed abbiamo provveduto ad un nuovo affidamento della raccolta dei rifiuti urbani, mediante una gara di pubblica evidenza, svolta sulla piattaforma Asmel, esterna al Comune.*

*Oggi i lavoratori sono tutti assunti ed inquadrati secondo norma e regolarmente pagati, mentre il numero del personale è stato aumentato di una unità. Il tutto senza variare il quadro economico, pur in un momento in cui molti comuni sono stati costretti ad aumenti consistenti della Tari, a causa di aggravii dei costi e di vicende che hanno pesantemente interferito con il ciclo dei rifiuti della nostra provincia.*

*Nel 2018, dopo una serie di aumenti disposti dalla Samte, alla quale noi eravamo obbligati per legge ai fini del conferimento, la tariffa dell'indifferenziata si era attestato su € 199,03 + IVA per un totale di 218,93 per tonnellata di cui circa 44,34 euro (+ IVA 48,77) destinati a coprire i costi per il trattamento post Mortem delle discariche dismesse della provincia. Discariche dove ha sversato tutta la Regione Campania.*

*Dopo l'incendio dello Stir di Casalduni, nell'agosto del 2018, i comuni della provincia di Benevento, sono stati costretti a portare i rifiuti indifferenziati fuori del territorio*

*provinciale. Furono giorni convulsi, senza alcuna indicazione né risposte ai nostri appelli da parte della Samte, della Provincia e della Regione. Riuscimmo comunque a stipulare un nuovo contratto con la GISEC di S. Maria Capua Vetere, allo stesso prezzo.*

*Paradossalmente però, mentre noi pagavamo su ogni tonnellata conferita a S. Maria, la quota relativa al post mortem delle discariche del casertano, la Samte pretendeva per gli stessi quantitativi la quota per le discariche del beneventano: in pratica una doppia tassa per ogni tonnellata. Una follia. Nel frattempo, il costo, solo per i comuni beneventani che smaltivano fuori provincia era lievitato a ben 282 euro a tonnellata. Solo dopo innumerevoli proteste alla Regione, dal gennaio 2020 la tariffa è stata calmierata ad € 243,1 Iva compresa, nel mentre però, il costo dei rifiuti biodegradabili è passato da 160 + Iva a 192,5 Iva compresa, vanificando in buona parte il risparmio ottenuto.*

*La Samte, per chi non lo sapesse, è la società provinciale con socio unico la Provincia di Benevento che in teoria si sarebbe dovuto occupare di tutto il ciclo dei rifiuti della nostra provincia e gestire i relativi impianti. In realtà si è rivelato un inutile carrozzone, che approfittando di una situazione di monopolio, non ha mai attuato alcuna diversificazione produttiva ed impiantistica, con un personale di 52 unità incredibilmente sproporzionato rispetto alle attività svolte, essenzialmente due, trito-vagliatura del rifiuto urbano indifferenziato da conferire al termo valorizzatore di Acerra e raccolta e smaltimento del percolato delle discariche dismesse (6 addetti).*

*Il personale, programmato per trattare almeno 90.000 tonnellate di materiale durante la crisi del 2010, risultò subito in esubero, con appena 55000 t. lavorate nel 2013 per poi scendere rapidamente e giungere nel 2017 a 28000 t. Ciò è avvenuto sia per il cessato conferimento dalle altre provincie sia per effetto dell'attività virtuosa dei comuni beneventani che hanno realizzato alte percentuali di raccolta differenziata riducendo al minimo quella della indifferenziata.*

*Questa era la situazione, già di crisi, ben prima dell'incendio. La Samte si è rivelato uno scatolone vuoto ed improduttivo che costa, senza far nulla, circa 5 milioni di euro all'anno di cui 2.500.000 per il personale ((14 mensilità a testa) e 1.600.000 per le discariche, il resto di spese varie di difficile comprensione.*

*Dopo l'incendio, la Samte, come già detto, ha richiesto comunque la quota di 44,34 euro + IVA per ogni tonnellata da noi conferita alla GISEC di S. Maria. In seguito, la nuova amministrazione Provinciale, con delibera del 27/06/2019 richiedeva ai Comuni la somma di 14 euro per ogni cittadino a favore della Samte. Coerentemente ci siamo opposti a questa pretesa con duplice ricorso al TAR. Con delibera del 31/12/2019 la Provincia rivedeva la sua richiesta, scendendo a 7 euro per cittadino. Ci siamo opposti anche a questa. La nostra tesi è che se non c'è servizio non vi può essere tariffa né tassa di scopo. Per quanto attiene alle discariche, abbiamo obiettato che già nelle tariffe di sversamento era prevista, per ogni tonnellata, una quota destinata alla loro dismissal ed al post mortem trentennale. Quota riscossa da chi aveva gestito gli impianti e mai richiesta dalle precedenti amministrazioni provinciali. A questo, si aggiunga che quelle discariche erano*

*state utilizzate durante la crisi dei rifiuti della Regione Campania e che solo il 12 % del materiale è stato conferito dai Comuni Beneventani.*

*Con legge del 2016, la Regione Campania aveva stabilito la perequazione dei costi di dismissione con le altre provincie, cosa mai attuata, per chiara omissione dell'attuale inquilino di palazzo S. Lucia.*

*Ovviamente i piani economici e finanziari per la TARI del nostro Comune, come quelli degli altri Comuni, hanno risentito di queste vicende e ne hanno subito gli effetti.*

*Per quanto ci riguarda, nel 2019, fu confermato quello del 2018, con una riduzione media di circa il 3%. Questo perché non avevamo certezze sui dati degli anni precedenti, mentre il nuovo piano industriale non era stato ancora applicato e non ne conoscevamo gli effetti: ci ripromettevamo comunque, un eventuale conguaglio a fine gestione. La somma impegnata nel piano finanziario, era di euro 323661,01. I buoni risultati del piano industriale, anche se partito solo dal 1 aprile del 2019 senza coprire tutto l'anno, hanno consentito, rispetto ai costi sostenuti per il ciclo dei rifiuti solidi urbani , un avanzo di €31780 di cui 20.000 sono stati accantonati per il ricorso contro la Provincia ( i famosi 7euro per abitante) mentre il resto, lo abbiamo utilizzato per risolvere un annoso problema relativo a delle discariche abusive, in maggior parte costituite da amianto abbandonato, sparse sul territorio demaniale.*

*Nonostante gli aumenti spropositati dei costi di smaltimento, l'ampliamento del personale, i costi della gara d'appalto, e le richieste della Provincia, i risultati di gestione del 2019, escludono la necessità di ruoli aggiuntivi in caso di soccombenza nel ricorso contro la Samte . Se invece dovessimo veder riconosciute le nostre ragioni al Tar ed al Consiglio di Stato, quei 20.000 euro verranno redistribuiti agli utenti.*

*Sulla scorta dei risultati ottenuti nel 2019, e sui dati dei primi mesi dell'anno in corso, il piano economico finanziario per la TARI 2020 prevede lo stanziamento di una somma pari ad € 298531,22. Questa cifra è già comprensiva dei 20000 euro per il 2020 destinati al contenzioso con la Samte e la Provincia di Benevento. Come si vede, rispetto al 2019 vi è stata una riduzione di € 25129,79, pari al 5% in meno per ogni utente, che si va ad aggiungere al 3% in meno del 2019. Inutile aggiungere che in caso di vittoria al ricorso, anche i 20000 euro accantonati per il 2020 saranno restituiti ai cittadini.*

*Sul fronte della produzione di rifiuti e della percentuale di differenziata, i numeri appaiono anch'essi in costante miglioramento: nel 2016 la produzione era stata di 1152,300 t., nel 2017 era scesa a 906,3 t. benché questo valore risentisse di alcune incongruenze contestate dalla Regione, che dopo il controllo ha rivisto la percentuale di differenziata al 46%. Nel 2018, ci si è attestati sotto il livello delle 800 t. (771t) anche se i numeri per la prima metà di quell'anno, scontano una certa carenza di documentazione. La percentuale di differenziata per il 2018 è stata del 58,6%.*

*Certamente affidabili i numeri del 2019, che mostrano un ulteriore miglioramento. Per correttezza, non riferisco dati che ancora non hanno ricevuto la valutazione e la validazione degli Uffici Regionali preposti, ma posso affermare, con buona approssimazione, che la quota di differenziata supera abbondantemente il 65% e si avvicina alla percentuale media della provincia di Benevento che è del 70%.*

*Per questo risultato il merito ed i nostri ringraziamenti vanno ai nostri concittadini, che hanno applicato in modo corretto e puntuale la raccolta differenziata, in perfetta sinergia con gli sforzi attuati dall'Amministrazione.*

*Chiudo queste brevi note segnalando che le utenze non domestiche che hanno dovuto chiudere le loro attività durante il lockdown attuato per la pandemia da Covid, saranno esentati dal pagamento del 100% sulla quota fissa e su quella variabile per il periodo obbligatorio di chiusura. I costi, sono coperti dai risparmi vincolati al finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza epidemiologica di cui al comma 2 art 112 DL 17/03/2020.*

*Passo quindi alla illustrazione della delibera ed alla discussione generale."*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visti inoltre,

- l'art.1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art.1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
  - "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
  - "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021", ed in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

Dato atto che:

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Frasso Telesino, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Preso atto che:

- il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore ammonta ad € 298.496,21;

- ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Rilevato che il competente Responsabile del Servizio ha verificato e attestato la completezza, la coerenza, la congruità dei dati e delle informazioni necessarie all'elaborazione del Piano Economico Finanziario, relativamente agli elementi di cui agli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR;

Richiamate le "... Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 ..." nelle quali viene dato atto che "... il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l'uso dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie (ART.16)...";

Rilevato altresì che nella Nota di approfondimento IFEL del 23 dicembre 2019 è precisato che "... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2018 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...";

Richiamata l'ulteriore Nota di approfondimento IFEL, "La delibera di ARERA n. 443/2019 di avvio della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario – MTR (periodo 2018 -2021), del 02.03.2020;

Preso atto dei seguenti parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente argomentati nella relazione di accompagnamento, la cui determinazione è nel concreto allocata dalla deliberazione n. 443/2019 di ARERA in capo all'ente territorialmente competente:

- (b): fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti, che può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,3 e 0,6 (vedi art. 2.2 MTR)

- b: fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,1 e 0,4, in coerenza con le

valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri e di cui all'art. 16.2 (Vedi art. 2.2 MTR)

- rateizzazione (r): numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall'ente territorialmente competente fino ad un massimo di 4; (Vedi art. 2.2 MTR)

- (Xa): coefficiente di recupero della produttività, determinato dall'ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;(Vedi art. 4.3 MTR)

- (QLa): coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni

erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4 MTR;

- (PGa): coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4. MTR;

- coefficiente di gradualità  $(1 + \gamma\alpha)$ , dato dalla seguente somma:  $\gamma\alpha = \gamma1\alpha + \gamma2\alpha + \gamma3$  (Vedi art. 16 MTR), dove

→ Valutazione rispetto agli obiettivi RD%

→ Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo →

Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio:

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato a ditta LA RA.COL. TRASPORTI SNC DI COLANGELO & C.;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."



- il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";

- il comma 683, in base al quale "...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013", pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di Approfondimento IFEL di pari data, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2020 relativamente al Comune di Frasso Telesino è complessivamente pari ad € 288.436,59;

Evidenziato che l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta superiore all'importo del fabbisogno standard come sopra determinato e lo scostamento è determinato principalmente da: RICHIESTA PROVINCIA DI BENEVENTO COSTI SAMTE;

Visto il Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle agevolazioni;

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

Visto il Piano economico finanziario allegato alla presente;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, "... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...";

Rilevato che:

- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2019 è conforme/non è conforme ai limiti di cui all'art. 3 MTR;
- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani
  - la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri produzione di rifiuti e principio chi inquina paga;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2020, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche.

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,

- ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per l'anno 2020, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all'anno 2019, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR;

- ai sensi dell'art. 4.5 "...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...";

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";

- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n.157, a mente del quale "... In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Ritenuto opportuno applicare nell'anno 2020 la seguente agevolazione con oneri a carico del bilancio comunale:

**- Le utenze non domestiche delle attività “chiuse per legge e successivamente riaperte”, come da delibera ARERA n.158/2020, sono esentate dal pagamento del 100% della quota fissa e della quota variabile per il periodo obbligatorio di chiusura, dietro apposita dichiarazione da rendersi entro il 31/12/2020. L'importo dell'agevolazione, pari a circa 6.000,00 euro annui, è coperto dai risparmi vincolati al finanziamento di “interventi utili a far fronte all'emergenza” epidemiologica da virus COVID-19 di cui al comma 2 dell'articolo 112 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto “Cura Italia), previsti nel bilancio di previsione 2020-2022.**

Uditi i seguenti interventi:

- Vicesindaco De Fortuna: il miglioramento della raccolta rifiuti è stata una priorità di questa amministrazione sin dal momento del suo insediamento.
- Florenzano: apprezzo lo sforzo prodotto che appare evidente. Io però dico da sempre che il paese non è pulito, inoltre ci sono problemi per il ritiro degli ingombranti e lo spazzamento, chiedo pertanto un'attenzione anche estetica per il paese. Annuncio il voto di astensione per il mio gruppo.
- Giaquinto: nulla da togliere al lavoro fatto, teniamo però a ribadire che bisogna sempre collaborare per fare meglio, è indispensabile una spazzatrice meccanica, le caditoie sono sempre otturate, viene lasciato il materiale da risulta del decespugliamento senza essere raccolto. Chiedo inoltre a che punto sta la campagna di sensibilizzazione "No mozziconi a terra" proposta tempo fa.
- Sindaco: abbiamo già fatto un'indagine di mercato per l'acquisto di ceneriere e cestini per mozziconi e deiezioni canine; a tal proposito sto inoltre valutando l'emissione di un'ordinanza.
- Giaquinto: chiediamo la potatura nelle villette, i parcheggi, il campo da bocce e negli altri luoghi pubblici.
- Grifone: anche le strade sono in uno stato pessimo di pulizia.
- Giaquinto: lo smaltimento dell'amianto previsto l'anno scorso è stato fatto?
- Sindaco: per quanto riguarda l'amianto gli uffici hanno predisposto l'affidamento per la rimozione e lo smaltimento a ditta specializzata. Per gli ingombranti stiamo valutando con la ditta affidataria la possibilità di effettuare una maggiore frequenza nella raccolta. Per lo sfalcimento e il relativo spazzamento, già previsto nel capitolato, stiamo valutando anche l'impiego delle ore aggiuntive previste nel piano industriale. Per i bagni pubblici abbiamo presentato un progetto al GAL e stiamo attendendo l'esito dell'istruttoria; se non dovesse essere finanziato, provvederemo a chiuderli; tengo a precisare che comunque tali bagni vengono puliti quotidianamente; in caso di chiusura valuteremo la possibilità di utilizzare i bagni del circolo per l'età libera. La pulizia delle caditoie era già stata programmata ed è stata rinviata solo a causa del COVID. Inviterò gli uffici a convocare la ditta appaltatrice della raccolta per organizzare meglio il servizio, valutando eventualmente anche l'impiego di una spazzatrice meccanica.
- De Fortuna: due considerazioni sugli interventi dei consiglieri che sono sempre ben accolti: quando approveremo il piano industriale diciamo che era migliorabile; inoltre il nostro lavoro ha comportato l'aumento di una unità di personale addetto

allo spazzamento addirittura riducendo i costi.

- Giaquinto: avete pensato di attivare l'isola ecologica?
- De Fortuna: già era previsto nella gara d'appalto, ma ci sono dei problemi di localizzazione difficilmente superabili.

con il seguente esito della votazione espressa nei modi di Legge:

- Consiglieri presenti: n.11
- Astenuti: n.3 (Florenzano Erminia, Giaquinto Luigi, Grifone Evelina)
- Consiglieri votanti: n.8
- Consiglieri votanti a favore: n.8
- Consiglieri votanti contrari: n.0

### **DELIBERA**

1) di validare, di conseguenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il Piano Economico Finanziario 2020 ed i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A", quale parte integrante e sostanziale della presente dell'importo di euro 298.496,21 con l'aggiunta della seguente agevolazione valida solo per l'anno 2020:

"Le utenze non domestiche delle attività "chiuse per legge e successivamente riaperte", come da delibera ARERA n.158/2020, sono esentate dal pagamento del 100% della quota fissa e della quota variabile per il periodo obbligatorio di chiusura, dietro apposita dichiarazione da rendersi entro il 31/12/2020.

L'importo dell'agevolazione, pari a circa 6.000,00 euro annui, è coperto dai risparmi vincolati al finanziamento di "interventi utili a far fronte all'emergenza" epidemiologica da virus COVID-19 di cui al comma 2 dell'articolo 112 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto "Cura Italia), previsti nel bilancio di previsione 2020-2022."

2) di approvare, quindi, per l'anno 2020, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2020, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche;

3) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento della TARI anno 2020:

- 31 agosto 2020: prima o unica rata;
- 31 ottobre 2020: seconda rata;
- 31 dicembre 2020: terza rata;
- 31 marzo 2021: quarta rata;

4) di quantificare in € 298.496,21 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto 1) del deliberato;

5) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

6) di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 "... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...";

7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020

con il seguente esito della votazione espressa nei modi di Legge:

- Consiglieri presenti: n.11
- Astenuti: n.3 (Florenzano Erminia, Giaquinto Luigi, Grifone Evelina)
- Consiglieri votanti: n.8
- Consiglieri votanti a favore: n.8
- Consiglieri votanti contrari: n.0

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

## PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e determinazione tariffe TARI per l'anno 2020.**

---

### PARERI EX ARTT. 49 e 147 bis, del D.Lgs. n. 267/2000

---

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del servizio interessato, in ordine alla **regolarità tecnica** della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i. parere Favorevole.

Frasso Telesino, 09/07/2020

**Responsabile SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Dott. Carlo PISCITELLI

#### PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto, Responsabile di ragioneria, in ordine alla **regolarità contabile** della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i. parere Favorevole.

Frasso Telesino, 10/07/2020

**Responsabile AREA FINANZIARIA**  
f.to Dott.ssa Anna Ester FORMICHELLA

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Presidente del Consiglio**  
f.to Vincenzo Ciervo

**Il Segretario Comunale**  
f.to Dott. Carlo PISCITELLI

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza comunale, 27/07/2020

**Il Segretario Comunale**  
Dott. Carlo PISCITELLI

---

Il sottoscritto Segretario comunale

**ATTESTA**

la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio il **27/07/2020** al n. **536/2020** per rimanervi quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Dalla Residenza comunale, **27/07/2020**

**Il Segretario Comunale**  
f.to Dott. Carlo PISCITELLI

---

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14/07/2020, perché dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Dalla Residenza comunale, 27/07/2020

**Il Segretario Comunale**  
f.to Dott. Carlo PISCITELLI

---